

Quanto allo Schiavo appartenendo esso al patrone suo, nè possedendo da poter soddisfare al danno da lui causato; è giusto, che esso patrone rilasci lo Schiavo al danneggiato, o egli lo risarcisca. Convien notare anche qui, oltre alla restrizione, trattandosi dell'animale, addotta, che è applicabile anche allo Schiavo: che questa decisione milita, quando la persona offesa, e svantaggiata non ha dato motivo con qualche sua colpa a un tal trattamento dello Schiavo, o dello animale (1); mentre nel caso opposto non potrebbe pretendere riparazione di forte (2), e non avrebbe (a) motivo di lamentarsi che di se stesso (3).

(a) Vedi le leggi civ. nel suo ordine nat. del Daumat P. I. I. T. VIII.

Per altro poi bisogna sempre arricordarsi, che il risarcimento non esime mai

da; poichè il solo alimentarli è una sufficiente colpa per dover sottostare a quanto dalle stesse si può inferire di danno, e di male a chi si sia.

(1) Platone de legibus l. xi. fundamenta, e stabilisce una tal decisione. Se un uomo, dic' egli, o una donna schiava danneggiano alcuno nelle cose sue sia per inavvertenza, o per malizia, senza che colui che soffre il danno, vi abbia dato occasione, conveniente è che il Patrone o paghi tutto il danno, o metta in mano lo schiavo della offesa, e pregiudicata persona.

Δόλος δὲ ἐν ἡ δόλῃ βλάβῃ τῶν ἀποτρύων καὶ ὅτις, μὴ ζυγαίῃς τῆ βλάβος αὐτῆ γενομένη, καὶ ἀπειρίαν ἢ τὴν ἐραν χρείαν, μὴ σώφρονα, ὅτῃ βλάβαντος δεσπότης ἢ βλάβαν ἐξιδῶ μὴ ἐνδεῶς, ἢ βλάβαντ' αὐτὸν παραδῶτω. Si trova un esempio assai antico d'una tal pratica nella Istoria d'Evandro; uno schiavo del quale rubato avendo li bovi di Recarano soprannominato Ercole, questo Principe rilasciò Caco al sudetto Ercole. Vedasi Aurel. Victo. de Origi. genti. Ro. c. vi.

(2) Notar si deve in oltre, che se lo schiavo, o l'animale vengono eccitati da qualche altra persona che il patrone non sia, dessa persona farà tenuta, non già il patrone a riparare il danno dalli medesimi animali, o schiavi dato. Vedasi Daumat loix Civil. dans leur. ord. natu. I. Pa. l. 2. T. VIII. Sec. II. e Titius obser. CLXVIII.

(3) Aggiungasi qui un qualche riflesso circa il danno inferito da un fanciullo, o da un furioso. Il Tommasio nella Dissertazione sopra citata Larva legis Aquilia derracla sostiene, che lo stesso danno deve essere riparato coi beni del fanciullo, o del furioso; poichè quan-

tunque, esso dice, nè l'uno, nè l'altro siano capaci di far male altrui con deliberazione, basta, ch'essi siano stati la causa fisica d'un danno, che niun diritto avevano di cagionare. L'obbligazione di restituire vien dalla cosa medesima, o dalla equità naturale, non già d'alcuna convenzione, o d'alcun delitto. Se si può respignere un furioso fino a farli del male nella persona, per qual motivo non dovrà esser lecito di risarcirci del danno sofferto in su li beni suoi?

Ma queste ragioni non sembrano nè anche a me abbastanza concludenti, siccome non pajono nè anche al Barberac. Mentre l'obbligazione di riparar il danno è una obbligazione personale, e perchè sia attaccata ai beni, conveniente è, che resti imposta alla persona, a cui questi beni appartengono. Ora un furioso, o un fanciullo per quello che non hanno l'uso della ragione, non sono suscettibili d'obbligazione alcuna in tutto il tempo, che in tale stato si trovano. Nè la ragione tolta da ciò, che si ha jus di respignere un furioso fino a farli del male nella sua persona, a nulla serve; mentre è un caso affatto diverso, trattandosi in esso della propria difesa, che come si ha mostrato di sopra, non ricerca per condizione che v'abbia disegno, e deliberazione, o colpa in lui, contro cui si pratica; all'incontro non si può essere resi risponsabili d'un danno, se non allora che si ha contribuito a produrlo con un atto di sua propria volontà. Per altro come rare volte accade, che non vi abbia colpa o di quello, che ha sofferto il danno, o di qualche altro, così la quistione sembra del tutto superflua.